

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1978

relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Austria

(78/262/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/445/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo non possono essere commercializzati nella Comunità, salvo autorizzazione speciale in caso di difficoltà d'approvvigionamento generale, a meno che si sia constatato che, per quanto concerne le caratteristiche genetiche dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per assicurare la loro identità, essi offrono le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle norme della direttiva succitata (constatazione di equivalenza);

considerando che in Austria esistono disposizioni in materia di controllo dei materiali forestali di moltiplicazione; che l'esame di tali disposizioni e della loro applicazione ha permesso di constatare che le condizioni alle quali i materiali forestali di moltiplicazione prodotti e controllati in detto paese sono o possono essere assoggettati, per ciò che riguarda le caratteristiche genetiche dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per assicurare la loro identità,

rispondono alle condizioni richieste per la constatazione di equivalenza;

considerando che l'equivalenza di taluni materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Austria può essere pertanto constatata, in linea di massima, per un determinato periodo; che gli effetti di questa constatazione si applicano anche ai materiali prodotti nella Comunità e ottenuti da quelli prodotti in Austria; che è d'uopo tuttavia concedere agli Stati membri la facoltà di limitare la commercializzazione di tali materiali, qualora essi temano che l'impiego dei materiali stessi possa avere, a causa delle loro caratteristiche genetiche, ripercussioni sfavorevoli sulla loro silvicoltura;

considerando che la presente decisione non impedisce di annullare la constatazione comunitaria di equivalenza o di prorogare la sua validità qualora, in base all'esperienza acquisita, si riscontri che le condizioni su cui essa si fondava non sussistono o non sussistono più;

considerando che la presente decisione non ha l'effetto di pregiudicare le condizioni che gli Stati membri fisseranno in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽³⁾;

considerando che, per semplificare la procedura, le modifiche d'ordine tecnico ed amministrativo da introdurre nell'allegato e le autorizzazioni agli Stati

¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

²⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 14.

³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

membri a limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, di cui alla presente decisione, dovrebbero essere sottoposte alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene constatato che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Austria e appartenenti alle specie, ai materiali di base o alle regioni di provenienza e alle categorie indicate in allegato offrono, per quanto riguarda le caratteristiche genetiche dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per assicurare la loro identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle norme della direttiva 66/404/CEE, sempreché risultino soddisfatte le condizioni particolari previste in allegato.

Articolo 2

Secondo la procedura illustrata all'articolo 17 della direttiva 66/404/CEE:

— vengono adottate le modifiche d'ordine tecnico e amministrativo da introdurre nell'allegato, tranne quelle riguardanti la colonna 1;

— uno Stato membro è autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare in tutto il suo territorio o in parte di esso la commercializzazione di materiali di moltiplicazione ottenuti da un determinato materiale di base o di una determinata regione indicati in allegato, qualora abbia indizi che facciano temere che l'impiego di tali materiali di moltiplicazione possa avere, a causa delle loro caratteristiche genetiche, ripercussioni sfavorevoli sulla sua silvicoltura.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

ALLEGATO

Specie	Materiali di base o regioni di provenienza	Categoria	
		del paese	della Comunità
1	2	3a	3b
Abies alba	1. Wuchsgebiet IIa Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 5 2. Wuchsgebiet III (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 4 3. Wuchsgebiet IV (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 3 4. Wuchsgebiet V (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2 5. Wuchsgebiet VI (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Fagus silvatica	1. Wuchsgebiet II A (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 4, 5 2. Wuchsgebiet II B (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiet 3 3. Wuchsgebiet III Herkunftsgebiete 1, 2, 3 4. Wuchsgebiet IV Herkunftsgebiet 3 5. Wuchsgebiet V (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2 6. Wuchsgebiet VI Herkunftsgebiete 1, 2, 3	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Larix decidua	Wuchsgebiet III Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 4	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Picea abies	1. Wuchsgebiet I — Herkunftsgebiete 5, 6, 8, 9 — Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 4, 7 (alt. min. 1 500 m) 2. Wuchsgebiet IIa Herkunftsgebiete 1, 2, 3 3. Wuchsgebiet IIb (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 2, 3 4. Wuchsgebiet III (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiete 1, 3 5. Wuchsgebiet IV Herkunftsgebiete 1, 2, 3 6. Wuchsgebiet V (alt. max. 600 m) Herkunftsgebiete 1, 2 7. Wuchsgebiet VI Herkunftsgebiete 1, 2, 3	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Pinus nigra	Wuchsgebiet III Herkunftsgebiete 1, 2, 3, 4	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Pinus silvestris	1. Wuchsgebiet IIa Herkunftsgebiete 1, 2, 3 2. Wuchsgebiet IIb (alt. max. 900 m) Herkunftsgebiet 3	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Quercus pedunculata	1. Wuchsgebiet VI Herkunftsgebiet 3 2. Wuchsgebiet VII Herkunftsgebiet 6	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati
Quercus sessiliflora	1. Wuchsgebiet III Herkunftsgebiet 4 2. Wuchsgebiet VII Herkunftsgebiet 6	Selected reproductive material	Materiali di moltiplicazione selezionati

Condizioni particolari

1. I materiali di moltiplicazione devono essere controllati, imballati e provvisti delle necessarie indicazioni secondo il sistema praticato, per il controllo dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, dall'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico (OCSE), ed in conformità di quanto disposto dalla direttiva 71/161/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/13/CEE⁽²⁾.
2. I materiali di moltiplicazione devono essere accompagnati da un certificato ufficiale di provenienza rilasciato dalla « Forstliche Bundesversuchsanstalt, Wien » e conforme al modello previsto nel quadro del sistema di cui al punto 1.

Il certificato reca, al punto 11, le seguenti indicazioni supplementari:

— per le sementi:

- a) le parole « norme CEE »,
- b) il numero dei germi vitali per chilogrammo di prodotto commercializzato come semente,
- c) la purezza,
- d) la facoltà germinativa dei semi puri,
- e) il peso di mille semi della partita di sementi,
- f) se del caso, la menzione che i semi sono stati conservati in cella fredda;

— per le parti di piante e per le piante:

- a) se necessario le parole « norme CEE »,
- b) l'indicazione della localizzazione del vivaio nel quale le piante hanno trascorso il loro ultimo periodo vegetativo,
- c) le dimensioni delle piante,
- d) le parole « controllate ufficialmente per la qualità esteriore ».

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1974, pag. 35.